

# Italia Startup Visa

la politica del Governo italiano per attrarre imprenditori innovativi stranieri

## ***LINEE GUIDA***

Ministero dello Sviluppo Economico  
Ministero degli Affari Esteri  
Ministero dell'Interno  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

## Sommario

<b>Contesto giuridico, nozione di startup innovativa e incubatore certificato</b> .....	3
<b>Italia Startup Visa</b> .....	6
<b>Requisiti di ammissione</b> .....	7
<b>Procedura di valutazione</b> .....	11
<b>Adempimenti successivi</b> .....	13
<b>Flow Chart</b> .....	15

## Contesto giuridico, nozione di startup innovativa e incubatore certificato

Il 4 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge contenente “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” ([DL 179/2012](#)). La sezione IX del Decreto (articoli 25-32) è dedicata alle misure specifiche per favorire la nascita e lo sviluppo delle *startup innovative*, che per la prima volta vengono riconosciute dalla legislazione italiana. A seguito dell’iter parlamentare, il testo del Decreto Legge è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012, n.221.

Per questa tipologia di impresa è stato predisposto un quadro di riferimento articolato e organico che ha introdotto significativi benefici in materie differenti, quali la disciplina fiscale, l’accesso al credito bancario e agli investimenti in capitale di rischio, il processo di internazionalizzazione d’impresa e la legislazione del lavoro ([scheda di sintesi](#)). Tali misure influiscono sull’intero ciclo di vita della startup – dalla nascita alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione – e pongono l’Italia all’avanguardia rispetto agli ordinamenti dei principali partner europei.

La normativa si riferisce esplicitamente alle **startup innovative** per mettere in evidenza che il target non corrisponde a qualsiasi nuova impresa, bensì è incentrato su quelle il cui business è fortemente legato all’innovazione e alla tecnologia. Per beneficiare delle misure di sostegno, la startup innovativa deve configurarsi come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- a) essere operativa da meno di quattro anni;
- b) avere la sede principale in Italia;
- c) avere meno di 5 milioni di euro di fatturato;
- d) non distribuire utili;
- e) avere come business esclusivo o prevalente l’innovazione tecnologica;
- f) non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

g) soddisfare *almeno uno* dei seguenti ulteriori criteri:

- a. almeno il 15% delle proprie spese è in attività di Ricerca & Sviluppo (R&S);
- b. il team è composto o almeno per un terzo da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno tre anni, oppure almeno per due terzi da detentori di laurea magistrale;
- c. è proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un software originario registrato presso la SIAE.

Non sono posti vincoli di natura anagrafica in capo all'imprenditore, né di natura settoriale in capo agli ambiti di attività della startup, né di natura geografica all'interno del territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Non meno importante per lo sviluppo di un robusto "ecosistema" dell'imprenditoria innovativa è il ruolo degli incubatori, aziende che ospitano e sostengono le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma che non sono ancora pronte per essere finanziate massicciamente. Il DL 179/2012 ha definito gli **incubatori certificati** come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative. Per ottenere la certificazione tali strutture devono essere in possesso di alcuni requisiti qualificanti (definiti dal [Decreto del Ministro dello Sviluppo economico](#) del 22 febbraio 2013) che includono la disponibilità da parte della società di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta competenza, nonché l'esistenza di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari. L'incubatore certificato deve disporre anche di un'adeguata esperienza maturata nell'attività di sostegno a startup innovative.

Gli incubatori certificati beneficiano di alcuni delle agevolazioni attribuite alle startup innovative.

Il sito internet della **sezione speciale del Registro delle Imprese** dedicata a [startup innovative](#) ed [incubatori certificati](#) permette un monitoraggio continuo dell'impatto della normativa.

La politica a sostegno delle startup e degli incubatori mira a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un ecosistema maggiormente incline all'innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale e ad **attrarre in Italia**

## **talenti e capitali dall'estero.**

In particolare, la policy *Italia Startup Visa* intende contribuire al raggiungimento di quest'ultima finalità.

Sono le caratteristiche di sistema (macroeconomiche, burocratiche, fiscali) a determinare la reputazione di un Paese sulla scena globale dell'imprenditoria innovativa: le semplificazioni amministrative, l'inedito regolamento sull'equity crowdfunding e gli alleggerimenti della tassazione sugli investimenti in seed e venture capital, solo per citare alcune delle misure introdotte dallo "Startup Act", muovono proprio nella direzione di rendere l'Italia un luogo più ospitale per le aziende innovative, italiane e estere.

L'efficacia di questi provvedimenti potrà essere elevata attraverso l'introduzione di meccanismi burocratici agili e snelli miranti alla concessione di visti per lavoro autonomo ai talenti stranieri dei Paesi extra-UE interessati ad avviare una startup innovativa nel nostro Paese.

## Italia Startup Visa

Riprendendo la [misura 44](#) del piano [Destinazione Italia](#), la politica organica del Governo per attrarre gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane, **Italia Startup Visa** si fonda sulla considerazione che i visti sono una leva strategica per attrarre e trattenere talenti e innovazione e devono essere utilizzati come incentivo all'ingresso per alcune categorie strategiche, in particolare gli imprenditori innovativi.

Accogliendo queste riflessioni, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la "*Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 il 19 dicembre 2013 (cd. [Decreto Flussi 2013](#)) ha introdotto una nuova categoria di ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, cioè i "*cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa*" (art. 3).

Le Linee Guida illustrate nelle pagine seguenti delineano procedure, documentazione e requisiti che coinvolgono le amministrazioni italiane competenti ai fini del rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro autonomo da valere sulla categoria "startup" del decreto Flussi, ai sensi dell'art. 26 del T.U., art. 39 DPR 394/99 e D.I. n. 850/2011.

## Requisiti di ammissione

**Nozione di richiedente:** possono richiedere un visto d'ingresso per lavoro autonomo startup i cittadini stranieri extra-UE che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un'impresa startup innovativa come definita all'art. 25, comma 2, del DL 179/2012 – anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25, comma 5, dello stesso.

**Documentazione richiesta:** per l'ottenimento del visto il richiedente deve esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente la seguente documentazione:

### 1. il Nulla Osta concesso dal Comitato tecnico "Italia Startup Visa":

1.1 Presso il Ministero dello Sviluppo economico viene istituito il Comitato tecnico "Italia Startup Visa", di seguito indicato come Comitato, cui è assegnato il compito di valutare i progetti di startup innovative provenienti da cittadini di Paesi extra-UE e certificare la sussistenza dei requisiti in relazione ai parametri di riferimento richiesti ai nuovi ingressi di cittadini stranieri per la costituzioni di startup innovative. Ai fini della valutazione, i richiedenti saranno chiamati a compilare un [modulo](#) (scaricabile dal sito [italiastartupvisa.mise.gov.it](http://italiastartupvisa.mise.gov.it)) elaborato dal Comitato, fornendo i propri curriculum accademici e professionali oltre a informazioni dettagliate riguardo a idea e modello di business, tipologia di prodotto o servizio da sviluppare, mercato di riferimento. Saranno altresì chiamati a fornire la documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie di cui al punto 1.2.

1.2 La documentazione attestante la [disponibilità di risorse finanziarie](#), dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro.

Tali risorse – da allegare, come detto, anche alla richiesta inoltrata al Comitato – possono comprendere finanziamenti concessi da fondi di venture capital o altri investitori, fondi propri dell'investitore, finanziamenti ottenuti tramite i portali per la raccolta di capitali di cui agli articoli 50-quinquies e 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(portali di equity crowdfunding), altri finanziamenti rilasciati da enti governativi o non-governativi italiani o stranieri, o una combinazione delle predette categorie.

La documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista deve consistere in una o più lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono depositati e/o lettere di conferma del finanziamento da parte di fondi di venture capital, altri investitori e/o portali di equity crowdfunding.

Nel caso di finanziamento proveniente da incubatori certificati, può essere incluso nell'ammontare complessivo anche il valore dei servizi in kind che l'incubatore certificato intende prestare alla futura startup innovativa.

Completa la documentazione una dichiarazione del richiedente con la quale lo stesso si impegna a utilizzare i fondi raccolti per la costituzione e il funzionamento della startup innovativa.

La suddetta documentazione e quella di cui al punto 1.1 saranno inviate in via telematica al Comitato per l'ottenimento del Nulla Osta. Successivamente dovranno essere presentate in originale alla rappresentanza diplomatico-consolare in sede di richiesta del visto unitamente ai documenti di cui ai successivi punti 1.4, 2 e 3.

1.3 Nel caso in cui il cittadino straniero extra-UE abbia ricevuto la disponibilità di un incubatore certificato ad accoglierlo presso le proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa, e tale disponibilità sia certificata ed attestata attraverso una **[dichiarazione d'impegno firmata dal legale rappresentante dell'incubatore certificato](#)** (modello scaricabile dal sito [italiastartupvisa.mise.gov.it](http://italiastartupvisa.mise.gov.it)), tale dichiarazione, rilasciata dall'incubatore, è **sufficiente per il rilascio del Nulla Osta del Comitato**. In questa ipotesi di ingresso il Nulla Osta del Comitato assume un valore più propriamente di validazione e monitoraggio delle richieste di ingresso per la costituzione di imprese startup, essendo di fatto demandata la valutazione di merito all'incubatore certificato.

Il richiedente è in ogni caso chiamato a fornire al Comitato la documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie di cui al punto 1.2.

Assegnando agli incubatori certificati un ruolo determinante nella procedura di selezione, si cerca di condensare intorno ad un numero ben definito di hub di atterraggio di sicuro affidamento la funzione di attrazione dei talenti esteri.

L'elenco completo e costantemente aggiornato degli incubatori certificati è consultabile sul sito della sezione speciale del Registro delle imprese (<http://startup.registroimprese.it/>).

Il Nulla Osta del Comitato unitamente ai documenti del punto 1.2 e dei successivi punti 1.4, 2 e 3 sono presentati alla rappresentanza diplomatico-consolare in sede di richiesta di visto.

1.4 Il Comitato, su delega del richiedente, si impegna altresì ad acquisire in via telematica il **Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso** emesso dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui egli intende esercitare l'attività.

La concessione del Nulla Osta del Comitato è vincolata all'ottenimento del Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

Il Nulla Osta del Comitato attesta l'avvenuto rilascio da parte della Questura competente del Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

1.5 [Il Nulla Osta del Comitato](#) viene concesso o negato entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa descritta in queste Linee Guida e indicata in calce ai modelli di richiesta di Nulla Osta.

Dell'avvenuto rilascio del Nulla Osta del Comitato viene data immediata comunicazione in via telematica al richiedente e contestualmente ai referenti del programma "Italia Startup Visa" individuati dal Ministero degli Affari Esteri (capo del Centro visti), dal Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direttore Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione).

2. Dimostrazione di disporre di **idonea sistemazione alloggiativa**, ai sensi dell'articolo 26 del DPR 445 del 2000 (anche attraverso prenotazioni alberghiere o la disponibilità di terzi).

3. Dimostrazione di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla **legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria** (euro 8.400).

Si tratta di un'acquisizione documentale che viene svolta dagli Uffici Visti in sede di raccolta e disamina della domanda.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari, ricevuta la richiesta di visto da parte del cittadino straniero extra-UE, corredata della documentazione anzidetta, in originale, effettuano i controlli di rito di competenza del Ministero degli Affari Esteri e degli Uffici Consolari all'estero, e rilasciano con ogni consentita speditezza un visto di **lavoro autonomo startup**, della durata di **un anno**, a valere sulle quote previste all'art. 3 del Decreto Flussi 2013 sugli ingressi per lavoro autonomo, o successivi.

Per una singola startup innovativa possono beneficiare del Nulla Osta del Comitato fino a un massimo di *cinque* individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico non acconsenta a concedere un numero maggiore di Nulla Osta (comunque non superiore a dieci)

## Procedura di valutazione

Con decreto direttoriale è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il Comitato tecnico “Italia Startup Visa”, che ha il compito di: certificare la sussistenza dei requisiti in relazione ai parametri di riferimento richiesti per i nuovi ingressi di cittadini stranieri extra-UE per la costituzione di startup innovative; compiere una valutazione oggettiva, di merito, dei progetti di startup innovativa provenienti da richiedenti esteri; acquisire dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui i richiedenti intendono esercitare l’attività il Nulla Osta provvisorio ai fini dell’ingresso; ricevere le dichiarazioni di “impegno ad ospitare” da parte degli incubatori certificati.

Il Comitato tecnico, composto da rappresentanti di associazioni riconosciute e qualificate, a valenza nazionale e, ciascuna con una propria vocazione settoriale, fortemente legate all’ecosistema startup, include i seguenti membri:

- Il Presidente della commissione venture capital dell’Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI);
- il Presidente dell’Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI);
- il Presidente dell’Associazione Italiana Investitori Informali in Capitale di Rischio/Italian Business Angel Network (IBAN);
- il Presidente del Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL);
- il Presidente dell’Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Competition Accademiche Italiane (PNICUBE);
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico che coordina e cura la Segreteria del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo economico.

Il Comitato concede il proprio **Nulla Osta**, ricevuta la documentazione richiesta ed elencata in una scheda-modello che contiene le principali informazioni inerenti il soggetto richiedente (curriculum vitae), l’idea di business, il progetto imprenditoriale (business plan) e la sussistenza della disponibilità delle risorse finanziarie minime (punto 1.2).

La dichiarazione di impegno e di disponibilità documentata di incubatori certificati ad ospitare ed assistere la startup innovativa di futura costituzione costituisce un'alternativa alla valutazione di merito effettuata dal Comitato (punto 1.3).

Il Comitato, su delega del richiedente, si impegna altresì ad acquisire in via telematica il Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso emesso dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui egli intende esercitare l'attività.

I modelli informatici di richiesta del Nulla Osta del Comitato, così come, in alternativa, il format con il quale l'incubatore certificato dichiara di impegnarsi ad accogliere la futura startup innovativa, nonché ogni altro modello necessario per le procedure, sono resi disponibili nell'apposito sito internet approntato dal Ministero dello Sviluppo Economico: *italiastartupvisa.mise.gov.it*.

I suddetti modelli saranno altresì resi disponibili sui siti internet istituzionali del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([www.integrazionemigranti.gov.it/](http://www.integrazionemigranti.gov.it/)).

## Adempimenti successivi

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, il destinatario del visto per startup dovrà fare richiesta formale di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, secondo le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, che avrà la stessa durata del visto.

In particolare, l'istanza deve essere indirizzata alla Questura del luogo in cui intende dimorare, tramite gli Uffici postali, utilizzando l'apposito kit reso disponibile presso gli stessi Uffici.

Al momento della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo l'interessato è identificato e deve provvedere alla presentazione di un contrassegno telematico da € 16,00 ed al pagamento dei seguenti importi:

- € 27,50 tramite apposito bollettino di c/c postale per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
- € 30,00 da versare all'operatore dell'Ufficio postale per il costo del servizio;
- Inoltre, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è determinato in:
  - ⇒ € 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
  - ⇒ € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni.

Al momento della presentazione dell'istanza allo sportello postale, l'interessato riceve una comunicazione di convocazione nella quale è indicato il giorno in cui deve presentarsi in Questura, munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

Qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, l'istante ne è informato tramite sms o lettera raccomandata.

Nella predisposizione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo l'interessato può avvalersi dell'assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni che hanno attivato tale servizio.

L'Ufficio postale, inoltre, rilascia la ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Informazioni sulla procedura possono essere acquisite anche tramite:

- il sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), al fine di poter verificare lo stato della pratica in trattazione presso la Questura competente;
- il sito [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it), per le informazioni di carattere generale sulle procedure, per conoscere gli indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati, per conoscere gli indirizzi degli Uffici postali abilitati all'accettazione delle istanze di richiesta del permesso di soggiorno, per conoscere lo stato di avanzamento della pratica entrando in un'area riservata inserendo userid e password riportati sulla ricevuta.

La disciplina per il ricongiungimento familiare applicabile è quella ordinaria (Testo unico delle norme sull'immigrazione).

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato, secondo le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, previo inoltro da parte del richiedente alla Questura competente per territorio dell'istanza corredata da:


- atto costitutivo e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del DL 179/2012, comprovante il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del DL 179/2012;
- dimostrazione di avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite.

La perdita da parte della startup, dopo la conferma del visto, di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del DL 179/2012 non comporta la revoca del permesso di soggiorno.

Ai fini dell'assistenza sanitaria dei titolari di visto startup si applicano le norme vigenti.

## Flow Chart

### Caso A - Valutazione di merito compiuta dal Comitato tecnico "Italia Startup Visa"



**Caso B: Impegno da parte di un incubatore certificato ad ospitare la startup innovativa che sarà creata dal richiedente**

